

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 15/02/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37778-danno-da-ritardo-da-dimostrare-lesione-economicamente-valutabile-nella-sfera-giuridica-del-soggetto>

Autore: Lazzini Sonia

Danno da ritardo da dimostrare lesione economicamente valutabile nella sfera giuridica del soggetto

la responsabilità dell'Amministrazione per ritardo nel provvedere è riconducibile allo schema della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.; ciò comporta che ai fini della risarcibilità del danno provocato debbano ricorrere, e siano provati dal danneggiato, tutti i presupposti costitutivi dell'illecito aquiliano.

SONIA LAZZINI

Un danno da ritardo può essere quindi riconosciuto quando sia dimostrato innanzitutto che si è verificata una lesione economicamente valutabile nella sfera giuridica del soggetto; che tale lesione è direttamente connessa con la violazione delle regole procedurali sotto il profilo temporale da parte dell'Amministrazione; infine, che l'inerzia è effettivamente imputabile all'Amministrazione a titolo di colpa, come d'altronde ricavabile anche dall'art.2bis l. n. 241/90, norma con cui si è dato un formale riconoscimento legislativo al danno da ritardo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che nella presente fattispecie si rinvercano tutti i presupposti necessari per la configurazione dell'illecito e che il ricorso sia quindi fondato nei seguenti termini.

Su un piano oggettivo, il comportamento inadempiente dell'Amministrazione è stato già accertato con la sentenza di questo Tribunale n. 2613/2008, resa in sede di ricorso ex 21-bis l.Tar.

Tuttavia, non vi è alcuna presunzione iuris tantum di colpa, per il solo fatto che il termine fissato dalla legge per la conclusione del

procedimento sia stato superato dall'Amministrazione, dovendo invece essere provata l'imputabilità a quest'ultima di tale ritardo.

Ma sul punto, è intervenuta la più volte citata sentenza n. 75/2011 che ha già riconosciuto nella specie l'elemento soggettivo dell'illecito, non avendo allora la Regione fornito "alcuna prova a discolta del proprio operato in termini di errore scusabile".

Né in favore della non imputabilità del ritardo ha argomentato l'Amministrazione nel presente giudizio.

La colpa della Regione per tale inerzia deriva quindi dall'ingiustificato lungo lasso di tempo trascorso per l'approvazione delle tariffe, peraltro non approvate neanche dopo l'inoltro della diffida da parte delle strutture sanitarie, che ha poi generato il giudizio sul silenzio-inadempimento e la conseguente sentenza di questo Tribunale, arrivando persino alla nomina di un Commissario ad acta.

Infine, non è discutibile che l'inerte comportamento tenuto abbia provocato un danno alla ricorrente che avendo continuato ad erogare prestazioni socio sanitarie in regime convenzionale, ha percepito quale quota sanitaria sempre la medesima tariffa stabilita nel 2004, invece che quella superiore tardivamente rideterminata.

Diversa, e più complessa, è la questione della quantificazione del danno subito dalla ricorrente.

In ricorso, viene operata una quantificazione del danno prendendo in considerazione i prospetti riepilogativi mensili del periodo intercorrente tra il 1.8.2007 (corrispondente al 181° giorno dalla pubblicazione del regolamento, data entro la quale l'Amministrazione era tenuta ad approvare le tariffe) ed il 2.2.2011 (mese a partire dal quale la ricorrente

ha ottenuto il pagamento della tariffa adeguata), indicando una somma pari a €1.101.018,80 corrispondente alla differenza tra le tariffe in concreto applicate e quelle che sarebbero spettate in caso di tempestivo aggiornamento.

La parte ha inoltre quantificato in €3.982.911,64 l'importo complessivo dei costi sostenuti per l'adeguamento della struttura agli standard strutturali ed organizzativi prescritti dal r.r. 2007, dei quali chiede qui il rimborso.

La quantificazione così fatta non è però del tutto condivisibile.

In merito, la Regione ha contestato la fondatezza della domanda sotto diversi profili.

In primo luogo, ha rilevato come la ricorrente, durante il periodo indicato ai fini della quantificazione del risarcimento, risultasse in regime di autorizzazione provvisoria all'esercizio, pertanto non avrebbe potuto ottenere l'adeguamento delle nuove tariffe fino al marzo 2008, momento a partire dal quale la struttura è stata accreditata in via definitiva.

In secondo luogo, la struttura avrebbe presentato, durante il periodo di riferimento, carenze in organico rispetto al numero delle figure professionali richieste dalla normativa, come accertato dagli ispettori NIR in sede di ispezione, le cui risultanze sono state all'uopo prodotte in giudizio.

Infine, nella somma quantificata e unilateralmente determinata dalla ricorrente, sarebbe stata conteggiata anche la cd. quota alberghiera, posta invece a carico dei pazienti.

Da ultimo, la Regione ha fermamente contestato la fondatezza della domanda di rimborso delle spese sostenute per l'adeguamento della struttura, atteso che detto adeguamento rientrerebbe nella piena e libera disponibilità dell'imprenditore che scelga di erogare prestazioni sanitarie in favore del SSR, piuttosto che in regime privatistico.

Il Collegio, concordando con la difesa regionale per quanto riguarda il periodo di riferimento indicato nella quantificazione del danno, deve rilevare come, secondo la delibera in questione, le tariffe regionali di riferimento fossero applicabili solo alle strutture residenziali in possesso di autorizzazione definitiva.

Ne deriva che, essendo incontestato che la ricorrente ha ottenuto l'accredito in via definitiva in data 4.3.2008, è solo da quella data che la stessa avrebbe potuto beneficiare del nuovo regime tariffario e che potranno quindi calcolarsi le differenze tra le tariffe in sede di quantificazione del danno.

Né può accogliersi la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'accredito.

In primo luogo, come rilevato dalla stessa Regione, la facoltà di optare per il regime di accredito o meno, sopportandone in tal caso i costi relativi, è rimessa alla libera scelta imprenditoriale della struttura. Diversamente opinando, si giungerebbe all'aberrante conclusione per cui i costi necessari all'adeguamento delle strutture private che decidano liberamente di accreditarsi finiscano per gravare sulla spesa pubblica sanitaria.

In secondo luogo, la parte non ha comunque provato in che modo possa configurarsi una responsabilità dell'Amministrazione sotto tale aspetto, né quale possa essere il nesso causale tra tale "danno" ed il ritardo di

cui si discute.

Tutto ciò considerato, rinvenuti nei termini suddetti i presupposti della responsabilità nella specie dell'Amministrazione, il Collegio ritiene opportuno, a fronte della tecnicità e specificità delle voci contestate (quota sanitaria e quota alberghiera), che debba essere la Regione a formulare una proposta risarcitoria in favore della ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, quantificando una somma a titolo di risarcimento pari all'importo differenziale sulle singole prestazioni autorizzate e liquidate tra il vecchio tariffario ed il nuovo, a decorrere dal 4.3.2008, non potendo comunque rilevare le lievi carenze nell'organico riscontrate in sede di ispezione rispetto ai parametri dettati dalla delibera del 2012, successiva al periodo di riferimento, ed esulando in ogni modo tali profili dall'oggetto del presente giudizio.

Laddove le parti non dovessero raggiungere un accordo sulla somma da pagare, ovvero dovessero verificarsi degli inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, potranno comunque rivolgersi a questo giudice in sede di ottemperanza, come previsto dall'art.34, comma 4. c.p.a.

La fondatezza della domanda risarcitoria ed il suo accoglimento nei termini sopravvisti esonera infine il Collegio dalla disamina della domanda di indennizzo ex 2041 c.c. proposta in via subordinata dalla ricorrente, che va pertanto assorbita.

il testo integrale di Tar Puglia, Bari sentenza 69 del 27 gennaio 2016

N. 00069/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01239/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(...)

FATTO e DIRITTO

La Fondazione ricorrente eroga quale RSSA prestazioni socio sanitarie assistenziali in regime di convenzione con l'ASL BA per 60 posti letto.

Col presente ricorso, la stessa chiede l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito ed in conseguenza del ritardo con cui l'Amministrazione sanitaria regionale ha adeguato le tariffe regionali di riferimento spettanti ai titolari di RSSA, ovvero in via subordinata un indennizzo ex art. 2041 cc., con la conseguente condanna della Regione al pagamento della maggiore remunerazione dovuta per le prestazioni erogate durante l'intero arco temporale in cui questa è rimasta inadempiente.

Premette in fatto che le prestazioni erogate dalle RSSA vengono retribuite secondo una tariffa stabilita dalla Regione, comprendente una quota pari al 50% a carico della SSR, cd. quota sanitaria, ed una quota pari al restante 50% a carico dell'ospite o del comune di residenza, cd. quota sociale o alberghiera.

Le convenzioni sottoscritte dalla ricorrente nel 2004 e nel 2007 con l'ASL BA, prevedevano che l'entità del contributo giornaliero spettante ai gestori, ovvero la quota sanitaria, venisse determinata ogni anno con apposita delibera regionale.

Tuttavia, l'importo del contributo originariamente fissato in misura pari a 64,00€ pro die dalla l.r. n.14/2004 è rimasto invariato fino alla deliberazione n.279 del 2.2.2010, con cui la Giunta regionale ha approvato le nuove tariffe regionali di riferimento.

Fratanto con R.R. 4/07, la Regione dettava criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere per l'acquisto di servizi e/o quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, e che i soggetti gestori di strutture e servizi avrebbero dovuto assumere come riferimento per l'esercizio delle attività, prevedendo altresì che le suddette tariffe, comprensive dell'eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, avrebbero dovuto essere determinate dalla Regione, d'intesa con i Comuni, e sentite le associazioni datoriali di categoria, con apposito e successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento (art.32).

Evidenzia altresì la parte che con sentenza n. 2613 del 18.11.2008, questo TAR, adito dalla ricorrente ed altre strutture sanitarie a seguito dell'inerzia dell'Amministrazione regionale nel dare attuazione al regolamento citato, aveva accertato l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sulla diffida a provvedere in ordine alla rideterminazione della quota sanitaria, ordinandole conseguentemente di concludere il procedimento in questione entro i 180 giorni successivi.

Su istanza delle parti del suddetto giudizio, a fronte della perdurante inerzia regionale, veniva poi nominato un Commissario ad acta affinché venisse data esecuzione alla sentenza entro l'ulteriore termine di 90 giorni (Ord. n. 153/09).

Nel contempo, la Regione attivava un tavolo di concertazione per la predisposizione di uno studio di fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionali, che veniva approvato in data 23.9.2009 con la deliberazione n. 1746, rinviando a successivi provvedimenti della Giunta regionale l'approvazione definitiva di dette tariffe, che avveniva appunto con la delibera n.279 del 2.2.2010.

La ricorrente dunque - che nel frattempo aveva provveduto ad adeguare la propria struttura agli standard strutturali ed organizzativi prescritti per l'accreditamento, conseguendo il titolo autorizzatorio in via definitiva con provvedimento n. 4 del 4.3.2008 - fino alla data di adozione della citata delibera n.279 ha erogato prestazioni socio sanitarie assistenziali in regime di convenzione continuando a percepire quale quota sanitaria sempre la medesima tariffa stabilita nel 2004, anziché quella superiore che avrebbe dovuto percepire in caso di tempestivo aggiornamento della stessa.

Ha dunque quantificato il danno da ritardo subito nella somma di € 1.101.018,80, pari alla differenza tra le tariffe in concreto applicate e quelle invece asseritamente spettanti.

In via gradata, la parte ha comunque proposto azione ex art.2041 c.c. per l'indebito arricchimento dell'Amministrazione relativamente alle prestazioni effettuate in favore del SSN.

Con memoria dell'1.12.2014, si è costituita la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della domanda risarcitoria per violazione del termine previsto dall'art.30, comma 4, c.p.a.

Secondo la difesa regionale infatti, l'azione in questione non sarebbe soggetta al termine quinquennale di prescrizione - come invece sostenuto dalla fondazione ricorrente sul presupposto che l'inadempimento sarebbe cessato con l'adozione della delibera n.279/2010, in epoca precedente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo - bensì a quello decadenziale del citato art.30.

La Regione infatti ha evidenziato che la ricorrente, unitamente ad altri gestori di RSSA, aveva in precedenza impugnato la delibera in questione, chiedendone l'annullamento oltre che il risarcimento per il danno da ritardo.

Questo TAR, con sentenza n. 75/2011 ha respinto il ricorso, statuendo espressamente in merito alla domanda risarcitoria: *“Nella fattispecie per cui è causa tuttavia parte ricorrente, pur soddisfacendo l'onere di allegazione relativo all'elemento soggettivo (non fornendo l'Amministrazione alcuna prova a discolta del proprio operato in termini di errore scusabile - Consiglio di Stato sez VI, 21 maggio 2009, n.3144) non fornisce sufficienti elementi per apprezzare sotto il profilo del mero ritardo la domanda risarcitoria, anzi espressamente rinviando la concreta risarcibilità” al momento della effettiva applicazione delle tariffe”, evento come detto, allo stato futuro ed incerto.*

Ne consegue l'impossibilità per il Collegio di apprezzare allo stato la fondatezza della domanda risarcitoria secondo la prospettazione della difesa delle ricorrenti, fermo restando il diritto di riproporre la domanda all'esito della concreta quantificazione del quantum spettante, nei termini oggi stabiliti dal comma 4 dell'art.30 c.p.a. e/o di rivolgersi eventualmente a questo giudice in sede di ottemperanza alla sent. 2613/2008.

VI. Per i suesposti motivi il ricorso è complessivamente infondato e va respinto, sia quanto alla

domanda demolitoria che di accertamento e condanna al risarcimento del danno, fermo restando *sotto tal profilo la proponibilità di nuova domanda all'esito della concreta applicazione delle tariffe di cui alla deliberazione G.R. 279/2010, vale a dire al riconoscimento dell'utilità finale spettante.*"

La citata sentenza è stata tuttavia riformata in sede di appello e, con particolare riferimento al capo relativo all'azione risarcitoria, il Consiglio di Stato ha statuito "né possono essere esaminate le domande di accertamento e risarcitoria formulate davanti al TAR, ulteriori rispetto a quella annullatoria, dal momento che i rispettivi capi di sentenza (trattati in motivazione al punto V) non *formano oggetto di specifici motivi d'appello.*" (III Sezione, sent. n. 947/2012).

Da quanto sopra esposto, la Regione ritiene che l'inadempimento non sarebbe cessato con l'adozione della delibera n.279, bensì con la successiva pubblicazione sul BURP del 4.1.2011, della delibera n. 2866 del 20.12.2010, recante l'approvazione del Documento di Indirizzo Economico Funzionale per l'anno 2010 (DIEF), cui era subordinata l'applicabilità delle nuove tariffe.

All'udienza camerale del 4.12.2014 la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno prodotto memorie e repliche, insistendo nelle proprie argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 25.11.2015, la causa è passata in decisione.

Preliminare ai fini della definizione del merito è l'individuazione del momento in cui può ritenersi cessato l'inadempimento dell'Amministrazione.

Solo la corretta identificazione di tale evento permette infatti di esaminare la tempestività o meno del gravame qui proposto.

Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, da ultimo avallato dalla Corte Costituzionale (sent. 57/2015) e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 6/2015), se il fatto illecito si consuma in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la relativa azione risarcitoria rimane soggetta al termine prescrizione, non potendosi applicare retroattivamente il nuovo termine decadenziale di 120 giorni introdotto dall'art.30, comma 3 c.p.a.

Va pertanto identificato il momento in cui si è nella specie consumato l'illecito, che in caso di danno da ritardo non può che ravvisarsi nel momento in cui l'inerzia è cessata.

Secondo la difesa regionale l'inadempimento sarebbe cessato solo con l'approvazione del DIEF e la sua pubblicazione sul BURP, avvenuta in data 4.1.2011, e dunque in data successiva all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Ciò sarebbe provato dal precedente di questo Tribunale citato dalla Regione stessa, per il quale la concreta risarcibilità del danno da ritardo andrebbe rinviata al momento successivo dell'effettiva applicazione delle tariffe, potendosi conseguentemente proporre la domanda risarcitoria solo all'esito della concreta quantificazione del quantum spettante, nei termini stabiliti dal comma 4 dell'art.30 c.p.a.

Di contro, la fondazione ricorrente sostiene che l'adozione della precedente delibera n. 279/2010 ha posto fine all'illegittimo comportamento omissivo nell'approvazione delle tariffe regionali, pertanto tale momento, antecedente lo jus superveniens, rappresenterebbe in base al disposto degli artt. 2947 e 2935 c.c. il dies a quo del decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Il Collegio rileva che l'inadempimento della Regione, la cui illegittimità, come visto, è già stata

accertata in sede giurisdizionale, riguardava la mancata conclusione del procedimento relativo all'approvazione delle tariffe regionali di riferimento, secondo l'art.32 del R.R. 4/07.

Tale procedimento può dirsi concluso con l'adozione della delibera n. 279/2010 in quanto è con tale provvedimento che l'Amministrazione, per di più dando atto nelle premesse delle diverse ordinanze di diffida fino ad allora notificate nonché degli ulteriori ricorsi proposti contro la stessa per l'inadempienza rispetto al termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del r.r. 4/07, ha approvato le tariffe in questione, sia pur rinviando alla successiva approvazione del D.I.E.F. 2010 l'applicazione della quota sanitaria, pari al 50% della retta praticata, aggiornata in relazione alle nuove tariffe regionali di riferimento.

D'altronde, le argomentazioni svolte dal TAR nel precedente citato dalla Regione, sulla proponibilità dell'azione ai sensi dell'art.30 c.p.a. non possono ritenersi vincolanti, potendo valere semmai quale *orbiter dictum*.

Pertanto, poiché la delibera 279 è stata approvata e pubblicata nel BURP nel febbraio 2010, quindi in data anteriore all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, la relativa azione risarcitoria è soggetta al termine prescrizione decorrente dal fatto illecito e non già a quello decadenziale introdotto dall'art.30 c.p.a..

Ne segue che il ricorso va ritenuto tempestivo e pertanto ammissibile.

Ciò posto, può dunque passarsi all'esame del merito.

Viene in questa sede richiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo con cui la Regione Puglia, dando attuazione a quanto previsto nel regolamento regionale, ha approvato le tariffe regionali di riferimento.

Come noto, la responsabilità dell'Amministrazione per ritardo nel provvedere è riconducibile allo schema della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.; ciò comporta che ai fini della risarcibilità del danno provocato debbano ricorrere, e siano provati dal danneggiato, tutti i presupposti costitutivi dell'illecito aquiliano.

Un danno da ritardo può essere quindi riconosciuto quando sia dimostrato innanzitutto che si è verificata una lesione economicamente valutabile nella sfera giuridica del soggetto; che tale lesione è direttamente connessa con la violazione delle regole procedurali sotto il profilo temporale da parte dell'Amministrazione; infine, che l'inerzia è effettivamente imputabile all'Amministrazione a titolo di colpa, come d'altronde ricavabile anche dall'art.2bis l. n. 241/90, norma con cui si è dato un formale riconoscimento legislativo al danno da ritardo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che nella presente fattispecie si rinvercano tutti i presupposti necessari per la configurazione dell'illecito e che il ricorso sia quindi fondato nei seguenti termini.

Su un piano oggettivo, il comportamento inadempiente dell'Amministrazione è stato già accertato con la sentenza di questo Tribunale n. 2613/2008, resa in sede di ricorso ex 21-bis l.Tar.

Tuttavia, non vi è alcuna presunzione *iuris tantum* di colpa, per il solo fatto che il termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento sia stato superato dall'Amministrazione, dovendo invece essere provata l'imputabilità a quest'ultima di tale ritardo.

Ma sul punto, è intervenuta la più volte citata sentenza n. 75/2011 che ha già riconosciuto nella specie l'elemento soggettivo dell'illecito, non avendo allora la Regione fornito "alcuna prova a discolpa del proprio operato in termini di errore scusabile".

Né in favore della non imputabilità del ritardo ha argomentato l'Amministrazione nel presente giudizio.

La colpa della Regione per tale inerzia deriva quindi dall'ingiustificato lungo lasso di tempo trascorso per l'approvazione delle tariffe, peraltro non approvate neanche dopo l'inoltro della diffida da parte delle strutture sanitarie, che ha poi generato il giudizio sul silenzio-inadempimento e la conseguente sentenza di questo Tribunale, arrivando persino alla nomina di un Commissario ad acta.

Infine, non è discutibile che l'inerte comportamento tenuto abbia provocato un danno alla ricorrente che avendo continuato ad erogare prestazioni socio sanitarie in regime convenzionale, ha percepito quale quota sanitaria sempre la medesima tariffa stabilita nel 2004, invece che quella superiore tardivamente rideterminata.

Diversa, e più complessa, è la questione della quantificazione del danno subito dalla ricorrente.

In ricorso, viene operata una quantificazione del danno prendendo in considerazione i prospetti riepilogativi mensili del periodo intercorrente tra il 1.8.2007 (corrispondente al 181° giorno dalla pubblicazione del regolamento, data entro la quale l'Amministrazione era tenuta ad approvare le tariffe) ed il 2.2.2011 (mese a partire dal quale la ricorrente ha ottenuto il pagamento della tariffa adeguata), indicando una somma pari a €1.101.018,80 corrispondente alla differenza tra le tariffe in concreto applicate e quelle che sarebbero spettate in caso di tempestivo aggiornamento.

La parte ha inoltre quantificato in €3.982.911,64 l'importo complessivo dei costi sostenuti per l'adeguamento della struttura agli standard strutturali ed organizzativi prescritti dal r.r. 2007, dei quali chiede qui il rimborso.

La quantificazione così fatta non è però del tutto condivisibile.

In merito, la Regione ha contestato la fondatezza della domanda sotto diversi profili.

In primo luogo, ha rilevato come la ricorrente, durante il periodo indicato ai fini della quantificazione del risarcimento, risultasse in regime di autorizzazione provvisoria all'esercizio, pertanto non avrebbe potuto ottenere l'adeguamento delle nuove tariffe fino al marzo 2008, momento a partire dal quale la struttura è stata accreditata in via definitiva.

In secondo luogo, la struttura avrebbe presentato, durante il periodo di riferimento, carenze in organico rispetto al numero delle figure professionali richieste dalla normativa, come accertato dagli ispettori NIR in sede di ispezione, le cui risultanze sono state all'uopo prodotte in giudizio.

Infine, nella somma quantificata e unilateralmente determinata dalla ricorrente, sarebbe stata conteggiata anche la cd. quota alberghiera, posta invece a carico dei pazienti.

Da ultimo, la Regione ha fermamente contestato la fondatezza della domanda di rimborso delle spese sostenute per l'adeguamento della struttura, atteso che detto adeguamento rientrerebbe nella piena e libera disponibilità dell'imprenditore che scelga di erogare prestazioni sanitarie in favore del SSR, piuttosto che in regime privatistico.

Il Collegio, concordando con la difesa regionale per quanto riguarda il periodo di riferimento indicato nella quantificazione del danno, deve rilevare come, secondo la delibera in questione, le tariffe regionali di riferimento fossero applicabili solo alle strutture residenziali in possesso di autorizzazione definitiva.

Ne deriva che, essendo incontestato che la ricorrente ha ottenuto l'accredito in via definitiva in data 4.3.2008, è solo da quella data che la stessa avrebbe potuto beneficiare del nuovo regime

tariffario e che potranno quindi calcolarsi le differenze tra le tariffe in sede di quantificazione del danno.

Né può accogliersi la domanda di rimborso delle spese sostenute per l'accreditamento.

In primo luogo, come rilevato dalla stessa Regione, la facoltà di optare per il regime di accreditamento o meno, sopportandone in tal caso i costi relativi, è rimessa alla libera scelta imprenditoriale della struttura. Diversamente opinando, si giungerebbe all'aberrante conclusione per cui i costi necessari all'adeguamento delle strutture private che decidano liberamente di accreditarsi finiscano per gravare sulla spesa pubblica sanitaria.

In secondo luogo, la parte non ha comunque provato in che modo possa configurarsi una responsabilità dell'Amministrazione sotto tale aspetto, né quale possa essere il nesso causale tra tale "danno" ed il ritardo di cui si discute.

Tutto ciò considerato, rinvenuti nei termini suddetti i presupposti della responsabilità nella specie dell'Amministrazione, il Collegio ritiene opportuno, a fronte della tecnicità e specificità delle voci contestate (quota sanitaria e quota alberghiera), che debba essere la Regione a formulare una proposta risarcitoria in favore della ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, quantificando una somma a titolo di risarcimento pari all'importo differenziale sulle singole prestazioni autorizzate e liquidate tra il vecchio tariffario ed il nuovo, a decorrere dal 4.3.2008, non potendo comunque rilevare le lievi carenze nell'organico riscontrate in sede di ispezione rispetto ai parametri dettati dalla delibera del 2012, successiva al periodo di riferimento, ed esulando in ogni modo tali profili dall'oggetto del presente giudizio.

Laddove le parti non dovessero raggiungere un accordo sulla somma da pagare, ovvero dovessero verificarsi degli inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, potranno comunque rivolgersi a questo giudice in sede di ottemperanza, come previsto dall'art.34, comma 4. c.p.a.

La fondatezza della domanda risarcitoria ed il suo accoglimento nei termini sopravvisti esonera infine il Collegio dalla disamina della domanda di indennizzo ex 2041 c.c. proposta in via subordinata dalla ricorrente, che va pertanto assorbita.

In ragione della complessità del caso, può tuttavia disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la Regione Puglia, ai sensi dell'art.34, comma 4, c.p.a., alla formulazione di una proposta risarcitoria in favore della ricorrente secondo i criteri indicati, entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Giacinta Serlenga, Primo Referendario

Paola Patatini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)